Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Decisione generale concernente l'omologazione di un prodotto fitosanitario intesa a fronteggiare una situazione d'emergenza

dell'11 giugno 2026

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 56 dell'ordinanza del 20 agosto 2025[1] sui prodotti fitosanitari,
decide:

[1] RS **916.161**

Il prodotto fitosanitario

Movento SC (W-6742, 100 g/l Spirotetramat)
è autorizzato temporaneamente fino al 31 luglio 2026 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazioni autorizzate:

Ingrandire la tabella

Ambito di applicazione	Organismo nocivo	Modalità di applicazione	Condizioni
Viticoltura			
Vite	*Scaphoideus titanus*	Concentrazione: 0.05 % Dosaggio: 0.8 l/ha Applicazione: dopo la fioritura	1, 2, 3, 4, 5, 6

Condizioni d'uso

1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali nei perimetri definiti dai servizi fitosanitari cantonali.

2 Al massimo 2 trattamenti in totale per particella e anno con questo prodotto.

3 La dose indicata si riferisce allo stadio BBCH 71-81 (J-M, dopo la fioritura), trattamento con una quantità-referenza di poltiglia di 1600 l/ha (base per il calcolo), oppure a un volume fogliare di 4500 m^3/ha.

4 Durante la preparazione della poltiglia: indossare guanti di protezione + indumenti protettivi + occhiali di protezione o una visiera. Applicazione della poltiglia: indossare indumenti protettivi. I dispositivi di protezione individuale possono essere sostituiti, durante l'applicazione, da dispositivi di protezione tecnici (p. es. cabina del trattore chiusa), qualora vi sia la garanzia che offrano una protezione analoga o superiore.

5 Lavori successivi in colture trattate: indossare guanti + indumenti protettivi (almeno camicia a maniche lunghe e pantaloni lunghi) fino alla fine del periodo vegetativo.

6	SPe 3: per proteggere gli artropodi non bersaglio dagli effetti della deriva rispettare, mantenere una zona cuscinetto non trattata di 6 m rispetto alle superfici ricoperte di vegetazione che non sono utilizzate né a fini agricoli né orticoli. Questa distanza può essere ridotta se si adottano misure di riduzione della deriva conformemente alle istruzioni del Servizio di omologazione.

Nota

A uso esclusivamente professionale.

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968[2] sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; deve essere inoltrato in duplice copia e devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

---

11 giugno 2026 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria:

Il direttore, Laurent Monnerat

[2] RS **172.021**